

N. 2622

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2011

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	17
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	21
Disegno di legge	»	25
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	27
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza	»	35

Onorevoli Senatori. -

1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da 17 articoli.

L'articolo 1 enuncia il principio base della cooperazione: le Parti agiranno in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per sviluppare la cooperazione, basandosi sul principio della reciprocità, e potranno stipulare eventuali accordi tecnici.

L'articolo 2 individua i campi e le forme di cooperazione, così sintetizzabili:

elaborazione di programmi addestrativi comuni;

scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali;

agevolazione della fornitura e acquisizione di materiali;

sostegno delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unità navali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate;

previsione, nell'ambito della Delegazione italiana di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni *ad hoc* per esigenze connesse alla cooperazione.

L'articolo 3 prevede gli obiettivi della:

definizione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti;

assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo.

L'articolo 4 stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione, esaminare eventuali problemi di esecuzione dell'Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle autorità nazionali.

L'articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attività militari, rinviando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell'uno e nell'altro Paese.

L'articolo 6 riguarda il rilascio dei visti richiesti dal personale militare ai sensi dell'Accordo.

L'articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell'espletamento delle loro funzioni, prevedendo che essi siano a carico dello Stato di appartenenza, che vengano regolati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o installazioni militari e che, all'occorrenza, intervenga anche la Commissione prevista nell'articolo 4.

L'articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi-

tante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera.

L'articolo 9 prevede che in caso di infrazioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verrà escluso dagli *stage* e dai corsi di addestramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.

In ogni caso saranno ricercate delle soluzioni adeguate per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione.

L'articolo 10 dispone che il personale interessato si conformerà alle direttive delle Autorità militari dell'ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorità militari del Paese inviante affinché adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti.

L'articolo 11 stabilisce che, in caso di assenza illegale di un membro del Paese in-

viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorità di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle Autorità del Paese d'origine.

Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.

L'articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.

L'articolo 16 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali.

L'articolo 17 regola l'entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e le modalità di recesso.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:	X	SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
		INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
		INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
		SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
		SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL"Ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco nel campo della cooperazione militare, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

	TIPOLOGIA DELL' AT	ТО	NUMERO	
	Schema Decreto Legge			
	Schema Disegno di Legge	X		
	Atto Parlamentare			
	Schema Decreto Legislativo			
	Schema D.P.R.			-
D)		NUMERO	PROPONENTE	

Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 4

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

- 1. Art. comma
- 2. Art. comma...

NO

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

⁽se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SEZIONEII

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articolo n.4

ART. 4: Invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni del Commissione mista di cooperazione, incaricato dell'esame dei programmi operativi e della organizzazione delle attività.

B)	La disposizione comporta	oneri solo	come limite	massimo di spesa?

SI		

- C) Quantificazione degli effetti finanziari
 - C.l) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
 - Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, della L. n. 248/06 e della l. n. 122/2010.
 - Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi tipo vigenti.
 - C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della Difesa

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II Tabella 1

Articoli		Anno 2011	201				Anno 2012	201	2		-	Anno 2013	2013		A regime Anno termin	Anno
	Cor	orrente	-	c/Cap.		Con	Corrente	.	c/Cap.	1.	Ŝ	Corrente		c/Cap.		
	Annuale	Perm	₹	nnuale	=	Annuale	Perm.	=	Annuale	=	Annuale	Perm.	=	e Perm. Li Annuale Li Annuale Perm. Li Annuale Li Annuale Perm. Li Annuale Li.	T.	
		- 9.268	+							_ _		- 9.268	1		- 9.268	
													T			
otale effetti finanz. negativi		- 9.268									-	- 9.268			- 9.268	
Totale effetti finanz, positivi							-			L						

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2	2	Anno 3	3	A regime	A regime Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente c/Cap.	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		-
			-					
Totale effetti fmanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tulle le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicali con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II TABELLA I bis (Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Effetti finanziari a carico dello Stato;

Ann Anno Anno To	26 CC CC CC CC			
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno	בה כת כה כת			
Anno Anno	2 00 00 00 00			
		4.		TOTALE a carico

maggiori entrate o le minori

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II bis Tabella 2 RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

		Anno 2011	_				Anno 2012	2012				Anno 2013	13		A regi	A regime Anno
			ł		1										_	terminale
	Corrente	ıte	\dashv	c/Cap.		Corrente	inte		c/Cap.		Corrente	inte	c/Cap.	ab.		
	Annuale Perm Ll. Annuale Ll. Annuale Perm Ll. Annuale Ll. Annuale Perm Ll. Annuale	Perm L	₹	I lale	<u>-</u>	Annuale	Perm	∹	Annuale		Annuale	Perm L	. Annt			
Art. 4		- 9,268										- 9.268			- 9.268	
			-													
		-	_											\vdash		
														H	L	
										L		_	_	_		
			_						-							
Totale effetti finanz. negativi		- 9.268										- 9.268		H	- 9.268	
Totale effetti finanz. positivi														-		
Totale generale effetti finanz, negativi																
Totale generale effetti finanz, positivi																

Articolo	Anno 1	1	Anno 2	2	Anno 3		A regime	A regime Anno terminale
Comma								
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
	-							
		-						
Totale effetti finanz. negativi		,						
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle, gli, oneri-(minori entrate, o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013]
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI	- 9.268		- 9.268	1
PER LO STA TO (come da Tab. 2)				l
]		
MODALITÀ DI COPERTURA:				

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	9.268	9.268
	Ministero		
- Tabella B	Ministero		
	Ministero		
	Totale fondi speciali	9.268	9.268

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggearticolo comma		
-Leggearticolocomma		
-Legge articolo comma	-	, ,
Totale riduzione autorizzazioni di spesa		

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma		
-Legge articolo comma		
-Legge articolocomma		
Totale nuove o maggiori entrate		·

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	9.268	9.268	
			l

SEZIONE IV CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Descrizione sintetica				
<u> </u>				
······································				
	• • • •			

SEZIONE V EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Saldo netto da finanziare	. 1	,	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	1
Indebitamento netto	/	,	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Regno del Marocco in materia di cooperazione militare, comporta i seguenti oneri, in relazione al sotto indicato articolo:

articolo 4:

Si prevede l'invio di quattro funzionari militari del Ministero della difesa nel Marocco, per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei piani di cooperazione bilaterale e per le attività tecnico – militari, che si terranno alternativamente in Marocco ed in Italia.

La relativa spesa è così quantificata:

 spese di viaggio andata-ritorno Roma-Rabat (euro 1.300 x 4 persone = 5.200 + euro 260, quale maggiorazione del 5 per cento) 	euro	5.460
– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 107; l'importo di euro 107 viene ridotto di euro 36 (corrispondenti a 1/3 della diaria) ove prevista la fruizione del rimborso per spese di pernottamento. A euro 71 vanno aggiunti euro 28 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446		
(euro 99 per 4 persone per 4 giorni)	euro	1.584
 pernottamento (euro 139 al giorno per 4 persone per 4 giorni) 	euro	2.224
Onere complessivo:	euro	9.268

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2011, e per ciascuno dei bienni successivi è pari ad euro 9.268.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

l'eventuale richiesta per le attività di formazione ed addestramento militare (aricoli 2 e 3) verrà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e viene sostenuta con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione, con conseguente esclusione di spese aggiuntive;

le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni militari ed addestrative e per l'assistenza tecnica ed addestrativa saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

la possibilità del ricorso ad esperti da parte della Commissione mista (articolo 4, primo paragrafo, lettera *b*) riveste carattere del tutto eventuale in quanto l'esame di specifiche proposte, da parte italiana, viene svolto dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale, la cui attività non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

per quanto concerne l'articolo 14 (esenzioni da imposte e dazi), il competente Dipartimento delle finanze asserisce che gli effetti fiscali sul gettito si compensino, dando luogo ad una sua sostanziale invarianza.

l'articolo 17 prevede la possibilità di apportare emendamenti all'Accordo. Al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l'attuale quadro finanziario, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.

					RELA	RELAZIONE TECNICA -RIEPILOGO EFFETTI	INICA -R	IEPILO C	30 EFFE	III	-		-		
					SALDO N	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INANZI	ARE		F/	FABBISOGNO	0	INDEBL	INDEBITAMENTO NETTO	NETTO.
Ал. Сотта	DESCRIZIONE EFFETT!	\ estrata Esaqs	sigologit	2011	2012	2013	Importo annuo a regime	anno terminale	Importo	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1 2	3	4	S	9	7	8	6	QI	1	12	ΕI	14	15	16	17
	ONERI														
	Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)														
	onerl a carico dello Stato	s	1-	9.268		9.268	9.268	6666		9.268		9.268	9.268		9.268
	art. 4 riunioni Commissione mista														
	TOTALE ONER!			9.268		9.268	9.268	6666		9.268		9.268	9.268		9.268
	COPERTURE														
	Tipologia: utilizzo fondi speciali/riduzioni autorizzazioni di spesa/nuove o maggiori entrate-Tob A MAE	S.	U	9.268		9.268	9.268	6666		97.768		9.268	9,268		9.268
	TOTALE COPERTURE			9.268		9.268	9,268	6666		9.268		9.268	9.268		9.268
	EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI														

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo internazionale che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Marocco nel campo della cooperazione militare, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le relazioni in materia di difesa tra i due Paesi sono regolate da un precedente Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991, e ratificato in Italia con legge 12 aprile 1995, n. 128, che all'articolo 6 disciplina la cooperazione con particolare riferimento alla «realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa».

- Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
 L'Accordo in parola non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il contenuto del documento è coerente ed in linea con i principi costituzionali, rispondendo al dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alle materie da esso contemplate.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità del medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNA-ZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia oggetto dell'Accordo.

 Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo in oggetto.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le disposizioni del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazioni degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per lo loro adozione.
 - Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di accordo internazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

L'Accordo in parola consente di intensificare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Marocco, in linea con quanto già previsto dall'articolo 6 del Trattato di amicizia e cooperazione tra Italia e Marocco del 25 novembre 1991 (ratificato in Italia con legge 12 aprile 1995, n. 128), volto a favorire la cooperazione con particolare riferimento alla «realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa».

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

L'Accordo in oggetto integra e dà ampia attuazione alle più generiche previsioni di cui al citato Trattato di amicizia del 1991, andando a disciplinare dettagliati aspetti della cooperazione bilaterale in parola, inerenti: l'attuazione di programmi addestrativi; la promozione di scambio di personale militare per effettuare *stage* informativi di formazione e perfezionamento; lo scambio di osservatori in occasione di esercitazioni organizzate a livello nazionale previo invito; lo scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali; la fornitura e l'acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attività di addestramento e degli *stage*; il sostegno di iniziative nel settore industriale; l'agevolazione degli scali di unità navali e aeromobili delle rispettive Forze armate; la costituzione di missioni *ad hoc*, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

L'intervento legislativo è necessario al fine di rispettare l'impegno assunto sul piano internazionale, dando coerente sviluppo all'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, con rilevanti effetti positivi sui settori produttivi e commerciali.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Obiettivo del provvedimento è quello di rafforzare le relazioni tra i due Paesi e di favorire lo sviluppo di interscambi tecnico-culturali, in uno spirito di amicizia già esistente, nonché di creare le condizioni per sviluppare e sottoscrivere in futuro ulteriori Accordi di settore in specifici ambiti militari e industriali di reciproco interesse.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I governi di Italia e Marocco, e, nello specifico, il Ministero della difesa italiano e quello del Marocco. Sono destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni, in particolare i Ministeri della difesa e degli affari esteri.

SEZIONE III. La valutazione dell'opzione di non intervento

Allo stato della normativa vigente, la scelta di non intervenire in materia rappresenterebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale.

SEZIONE IV. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare e nel merito non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'Accordo è conforme agli altri già stipulati e ratificati con altri Paesi nello stesso settore.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento consente all'Italia di ottemperare agli impegni assunti sul piano internazionale, con la conseguente positiva ricaduta in termini di immagine sul piano internazionale. Sono inoltre attesi vantaggi in termini di positive ricadute economiche per le aziende italiane che operano nel comparto difesa. Non ci sono svantaggi nell'intervento.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Non sono state esaminate altre opzioni in quanto non vi erano margini di discrezionalità.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non si ravvisano fattori ostativi all'intervento regolatorio in quanto si provvede contestualmente alla copertura delle spese che ne derivano.

Per quanto riguarda le strutture amministrative che devono operare con riguardo al provvedimento, esse sono in grado di provvedere con le attuali dotazioni e senza ulteriori oneri.

SEZIONE VI. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

Dall'attuazione dell'Accordo sono attesi benefici per alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, pur garantendo il corretto funzionamento del mercato.

SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle Amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento regolatorio non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio
 - Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica sarà data dalle autorità diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento verrà monitorato dai Ministeri degli affari esteri e della difesa, che opereranno con le strutture e secondo le modalità già esistenti.

- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)
- L'Accordo potrà essere rivisto in base alle esigenze delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
- II Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero della difesa, curerà a cadenza biennale la prescritta VIR, nella quale sarà preso prioritariamente in esame il rapporto costi-benefici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.268 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DEL REGNO DEL MAROCCO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

di seguito denominati "le Parti",

Visto Il Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana ed Il Regno del Marocco firmato a Roma Il 25 novembre 1991;

Desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate;

Desiderosi di rafforzare la loro collaborazione militare tecnica;

Convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo sia militare che tecnologico e industriale, in materia di difesa, possa favorire la pace e la sicurezza nella regione mediterranea,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno di concerto al fine di promuovere, favorire e sviluppare la Cooperazione Militare e Tecnica tra i due Paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle legislazioni nazionali dei due Paesi e dei rispettivi impegni assunti a livello internazionale dal due Paesi.

In conformità al presente Accordo potranno essere stipulati Accordi Tecnici specifici tra le Forze Armate delle Parti.

ARTICOLO 2

Nel quadro degli Accordi Tecnici specifici previsti dall'Articolo 1 le Parti possono:

- a. elaborare ed attuare, di comune accordo, dei programmi addestrativi;
- b. promuovere lo scambio di personale militare per effettuare stage informativi di formazione e perfezionamento;

- c. scambiarsi osservatori in occasione di esercitazioni organizzate a livello nazionale previo invito;
- d. promuovere lo scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali;
- e. agevolare la fornitura e l'acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attività di addestramento e degli stage previsti;
- f sostenere, all'occorrenza, le iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane e tra queste e gli Enti delle Parti;
- g. agevolare gli scali delle unità navali e degli aeromobili delle rispettive Forze Armate.
- h. prevedere, in virtù della pluriennale esperienza maturata nell'ambito della Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), la costituzione di Missioni *ad hoc *, che potranno avere una durata di sei mesi tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.

ARTICOLO 3

La cooperazione avrà, tra l'altro, i seguenti oblettivi:

- a. la definizione di programmi comuni di ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti per la difesa;
- b. l'assistenza reciproca, mediante lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e lo sfruttamento delle rispettive capacità scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti di difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Accordo.

Le Parti agevoleranno il personale interessato, tenuto conto delle disposizioni contenute negli Accordi Tecnici specifici.

ARTICOLO 4

Viene istituita una Commissione Mista composta dal rappresentanti delle due Parti, con il compito di:

- a promuovere, sviluppare e valutare la Cooperazione Militare, tecnica e industriale tra le Parti nel suo complesso;
- b. esaminare i problemi di rilievo che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del presente Accordo, e proporre le opportune soluzioni; la Commissione può, in caso di necessità, avvalersi dell'assistenza di esperti:

c. sottoporre eventualmente all'attenzione delle rispettive Autorità nazionali proposte e raccomandazioni che tendano al miglioramento degli obiettivi del presente Accordo.

La Commissione si riunirà alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date che verranno fissate di comune accordo.

ARTICOLO 5

Le attività militari saranno pianificate e coordinate da esperti degli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate e per il tramite degli Addetti per la Difesa. Riunioni di pianificazione bilaterale, periodiche o specifiche, potranno, se necessario, aver luogo alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo nel quadro degli Accordi Tecnici.

ARTICOLO 6

I visti richiesti dal personale militare, al sensi del presente Accordo, saranno rilasciati gratuitamente dietro presentazione di un passaporto valido per un periodo di almeno sei mesi e di una raccomandazione dei competenti servizi dello Stato Maggiore.

ARTICOLO 7

Il risarcimento del danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione è a carico del Paese cui essi appartengono.

Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente o per via diplomatica.

All'occorrenza, la Commissione prevista all'Articolo 4 potrà essere incaricata di proporre un accordo. In lutti i casì e ad ogni modo, la legislazione applicabile sarà quella del Paese ospitante.

ARTICOLO 8

Durante la permanenza sul territorio della Parte ospitante, il personale militare interessato resta soggetto, in particolare sul piano disciplinare, alle rispettive Autorità militari, attraverso:

- . l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Rabat, per il personale italiano;
- l'Addetto per l'Esercito, la Marina e l'Aviazione presso l'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma, per il personale marocchino.

ARTICOLO 9

Il personale interessato che contravviene in modo grave alle disposizioni legali del Paese ospitante verrà escluso dagli stages o dai periodi di addestramento.

In qualunque caso le Autorità militari del Paese espitante presteranno assistenza al personale di cui al paragrafo precedente in vista dell'attivazione delle procedure del caso.

Le Infrazioni commesse dal personale militare sono sanzionate conformemente alla legislazione militare o civile applicabile nel Paese dove hanno luogo.

In tale occasione .l'Ambasciata del Paese d'origine degli interessati sarà immediatamente informata dei fatti loro contestati.

Nel quadro delle relazioni amichevoli che esistono tra i due Paesi, saranno ricercate delle soluzioni adeguate, per via diplomatica, ad ogni problema posto, in uno spirito di reciproca comprensione.

ARTICOLO 10

Il personale interessato si conformerà alle direttive impartite dalle Autorità militari dell'ente ospitante.

In caso di mancanza alle direttive di cui sopra, saranno informate le Autorità militari del Paese d'origine del personale che ha trasgredito affinche adottino nei loro confronti le misure decipilmari previste dai rispettivi regolamenti di disciplina.

ARTICOLO 11

In caso di assenza illegale di un membro del personale militare del Paese inviante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorità di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle Autorità del Paese d'origine.

ARTICOLO 12

Tutte le spese di missione sostenute dal personale interessato in occasione di una missione svolta nel quadro del presente Accordo sono a carlco del Paese inviante, conformemente alle proprie normative nazionali.

ARTICOLO 13

Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte ospitante – compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre, e l'uso di basì e infrastrutture - saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante.

I canoni riscossi e le modalità di pagamento per dette merci e servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.

ARTICOLO 14

La Parte ricevente agevolerà, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure in vigore, l'importazione temporanea di materiali, equipaggiamenti, ed altri prodotti necessari per lo svolgimento di ciascuna esercitazione, in franchigia da qualunque imposta o dazio sui materiali.

Gli articoli di consumo importati non saranno smerciati nel Paese ricevente senza la preventiva autorizzazione della Parte interessata.

Al termine di ogni esercitazione, gli articoli non consumati verranno nuovamente rimpatriati alle stesse condizioni che ne hanno regolato l'importazione nel Paese ricevente.

ARTICOLO 15

Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base dei presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alta classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinche tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

Per informazione, documento e/o materiale classificato s'intende qualsiasi supporto

contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	corrispondenza in lingua francese	PER IL REGNO DEL MAROCCO
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري جدا
SEGRETO	SECRET DEFENSE	سري دفاع
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIEL DEFENCE	مكتوم دفاع
RISERVATO	DIFFUSION RESTREINTE	نشر ممدود

La due Parti garantiscono che gli eventuali documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.

Qualora, al sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere scambiate tra Industria e/o Enti diversi delle Parti. Accordi separati potranno essere presi tra la Autorità responsabili dei due Paesi.

in cuesto caso, le clausole di sicurezza del presente Accordo restano applicabili alle

ARTICOLO 16

Otralelasi divergenza derivante dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo dall'Accordi tecnici da esso contemplati sarà regolata tramite consultazioni tra le Parti.

ARTICOLO 17

Clascuna delle Parti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste sul suo territorio per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

Il présente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. Esso è rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di un anno.

Questo-Accordo può essere emendato, per iscritto e per via diplomatica, di comune accordo tra le Parti.

Gil emendamenti entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Il presente Accordo può essere denunciato dall'una o dall'altra Parte con un preavviso scritto di sei mesi. Questa denuncia non arreca pregiudizio all'esecuzione degli Accordi tecnici sottoscritti. Gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 15 resteranno in vigore.

in fade di che, i Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato

Ta guarda, il 10/2/06 in due originali, in lingua italiana, francese e araba, tutti i senti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà la versione trancese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TONIO MARTINO Litro della Difesa PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

TAIEB FASS FIHRI Ministro Delegato agli Affari Esteri

ACCORD

DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION MILITAIRE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ΕT

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

ci-après dénommés «les Parties»:

Vu le Traité d'amitié et de coopération entre la République italienne et le Royaume du Maroc signé à Rome le 25 novembre 1991;

Désireux d'affermir et de consolider les relations d'amitié existantes entre les deux Pays, leurs peuples et le personnel militaire de leurs Forces Armées:

Soucieux de renforcer leur coopération militaire technique;

Convaincus de ce que la coopération entre les deux Pays dans le domaine tant militaire que technologique et industriel en matière de défense est susceptible de favoriser la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Les Parties agiront de concert pour encourager, favoriser et développer la Coopération Militaire et Technique entre les deux Pays, dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelles, dans le respect des législations nationales respectives et des engagements pris par les deux Pays au niveau international.

Conformément au présent Accord, des Arrangements techniques particuliers pourront être conclus entre les Forces Armées des deux Parties

Article 2

Dans le cadre des Arrangements techniques particuliers prévus à l'Article premier ci-dessus, les Parties peuvent

- a définir et exécuter, d'un commun accord, des programmes d'entraînement;
- promouvoir l'échange de personnel militaire en vue d'effectuer des stages d'information, de formation et de perfectionnement;
- c. échanger, sur invitation, des observateurs lors d'exercices organisés à l'échelon national;
- d. promouvoir l'échange d'informations dans le domaine de l'entraînement et des matériels;
- e faciliter la fourniture et l'acquisition des matériels, équipements et prestations de services nécessaires aux-entraînements et stages envisagés;
- soutenir, le cas échéant, les initiatives visant à promouvoir la coopération industrielle entre les entreprises marocaines et italiennes et entre celles-ci et les organismes gouvernementaux des Parties;
- g. faciliter les escales des unités navales et des aéronefs des forces armées respectives;
- h. envisager, à la lumière de l'expérience pluriannuelle acquise par la Délégation Italienne Technico - Militaire (DIATM) la mise en place de Missions ponctuelles, d'une durée de six mois renouvelables tacitement, chargées de remplir les besoins en matière de coopération.

Article 3

La coopération aura pour objectifs, entre autres:

- a. l'établissement de programmes communs pour la recherche, le développement et la production de matériels et d'équipements de défense;
- b. l'assistance mutuelle, à travers l'échange d'informations techniques, téchnologiques et industrielles et l'exploitation des capacités scientifiques, techniques et industrielles respectives pour le développement, la production et les échanges commerciaux de matériels et d'équipements de défense, visant à répondre aux besoins des deux pays dans le respect des limites fixées par le

présent Accord.

Les Parties accorderont toutes facilités au personnel concerné, compte tenu des dispositions prévues aux Arrangements techniques particuliers.

Article 4

Il est créé une Commission Mixte composée par les représentants des deux Parties et chargée de:

- a. promouvoir, développer et évaluer la Coopération Militaire, technique et industrielle entre les Parties dans son ensemble;
- b. examiner les problèmes susceptibles de se poser lors de l'exécution du présent Accord, et proposer les solutions adéquates; la Commission peut, en cas de besoin, avoir recours à l'assistance d'experts;
- c. soumettre éventuellement à l'attention des Autorités nationales respectives des propositions et des recommandations visant l'amélioration des objectifs du présent Accord.

La Commission se réunira alternativement dans l'un et l'autre pays, aux dates qui seront fixées d'un commun accord.

Article 5

Les activités militaires seront planifiées et coordonnées par des experts des Etats-majors des deux Armées respectives et par l'intermédiaire des Attachés de Défense. Des réunions de planification bilatérales, périodiques ou ponctuelles, pourront, au besoin, être tenues atternativement dans l'un et l'autre pays, aux dates et à la fréquence qui seront fixées d'un commun accord dans le cadre des Arrangements fechniques.

Article 6

Les visas sollicités par le personnel militaire, en vertu de cet Accord, teront délivrés gratuitement sur présentation d'un passeport valable pour une période d'au moins six mois et d'une recommandation des services compétents de l'Etat Major.

Article 7

La réparation des dommages causés par les personnels militaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission incombe au Pays dont ils relèvent.

Dans l'hypothèse où ces dommages concerneraient des personnels, des moyens ou des installations militaires du Pays d'accueil, le règlement en sera assuré à l'amiable ou par la voie diplomatique.

Le cas échéant, la Commission prévue à l'Article 4 pourra être également saisie en vue de proposer un arrangement. Dans tous les cas et en tout état de cause, la législation applicable sera celle du Pays d'accueil.

Article 8

Durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les personnels militaires concernés restent soumis, notamment sur le plan disciplinaire, à leurs autorités militaires, par la voie de:

- l'Attaché de Défense près l'Ambassade d'Italie à Rabat, pour les personnels italiens;
- l'Attaché Militaire, Air et Marine près l'Ambassade du Royaume du Maroc à Rome, pour les personnels marocains.

Article 9

Les personnels concernés enfreignant gravement les dispositions légales du pays d'accueil seront exclus des stages ou périodes d'entraînement.

Les Autorités militaires du Pays d'accueil leur apporteront, en tout état de cause, assistance en vue de l'engagement des procédures applicables.

Les infractions commises par le personnel militaire sont sanctionnées conformément à la législation militaire ou civile applicable dans le pays où elles surviennent.

A cette occasion, l'Ambassade du pays dont relèvent les intéressés sera immédiatement informée des faits qui leur sont reprochés.

Dans le cadre des relations amicales qui existent entre les deux Pays, des solutions adéquates seront recherchées, par voie diplomatique, à

tout problème posé, dans un esprit de compréhension mutuelle.

Article 10

Les personnels concernés se conformeront aux directives émises par les Autorités militaires de l'établissement d'accueil.

En cas de manquement aux directives ci-dessus, les autorités militaires du pays dont relèvent les contrevenants en seront informées en vue de prendre, à leur égard, les mesures prévues par leur propre règlement de discipline.

Article 11

En cas d'absence illégale d'un membre du personnel militaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités de celui-ci procéderont à la remise de l'intéressé aux autorités de son Pays.

Article 12

La prise en charge de tout frais de mission engagé par les personnels concernés à l'occasion d'une mission entrant dans le cadre du présent Accord incombe, conformément à sa réglementation nationale propre, au Pays dont ils relèvent.

Article 13

Les marchandises et les prestations de services fournies par la Partie d'accueil - y compris l'utilisation des espaces aérien, maritime et terrestre, et l'utilisation des bases et infrastructures - feront l'objet de redevances à la charge des Forces Armées de la Partie en visite.

Les redevances levées et les modalités de règlement pour ces marchandises et services seront définies par des Arrangements techniques particuliers.

Article 14

La Partie d'accueil facilitera, dans le respect des lois, règlements et procédures en vigueur, l'admission temporaire en suspension des droits

et taxes de matériels, d'équipements et autres produits nécessaires au déroulement de chaque exercice.

Les articles de consommation importés ne seront pas écoulés dans le pays d'accueil sans l'autorisation préalable de la Partie concernée.

Au terme de chaque exercice, les articles non consommés seront rapatriés dans les mêmes conditions que celles de leur admission dans le Pays d'accueil.

Article 15

Chaque Partie assurera le traitement des matériels classifiés, des projets, des dessins, des spécifications techniques et de toutes autres informations classifiées, reçues dans le cadre du présent Accord, dans des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles prévues pour la classification de sécurité attribuée par la Partie source.

On entend par information, document et/ou matériel classifié, n'importe quel support contenant des informations protégées par une classification de sécurité ainsi que toute communication, émise dans n'importe quelles circonstances et sous n'importe quelle forme, contenant de telles informations.

La correspondance entre les classifications de sécurité adoptées par les Parties est la suivante:

POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE	correspondance en langue française	POUR LE ROYAUME DU MAROC
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري جدا
SEGRETO	SECRET DEFENSE	سري دفاع
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIEL DEFENSE	مكتوم دفاع
RISERVATO	DIFFUSION RESTREINTE	نشر محدود

Les deux Parties garantissent que les documents, les matériels et les technologies éventuellement échangés, ne seront utilisés que pour les

objectifs auxquels ils ont été spécifiquement destinés, conformément aux ententes entre les Parties et dans le cadre des finalités du présent Accord.

Le transfert à des Pays tiers d'informations, documents, données techniques et matériels de défense, classifiés et non classifiés, rendus disponibles dans le cadre du présent Accord, sera soumis à l'approbation écrite préalable du Gouvernement, des établissements et des sociétés qui les ont rendus disponibles, à moins que des Accords particuliers entre les Parties ne disposent autrement.

Au cas où, aux termes du présent Accord, des informations classifiées seraient échangées entre les industries et/ou des établissements autres que les Parties, des Accords séparés pourront être négociés entre les autorités responsables des deux Pays. Si tel était le cas, les clauses de sécurité du présent Accord restent applicables aux informations classifiées échangées dans ce cadre.

Article 16

Toute divergence née de l'application ou de l'interprétation du présent accord ou des arrangements y relatifs sera réglé par voie de consultation antien les Parties.

Article 17

nacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités puises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

dui-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière dui-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière dui cation.

présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est uvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an.

etre amendé, par écrit et par voie diplomatique, d'un commun pord entre les Parties.

amendements entreront en vigueur selon la même procédure prévue l'entrée en vigueur de l'accord.

peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie moyennant un préavis écrit se six mois. Cette dénonciation est sans préjudice de l'exécution des

Arrangements techniques souscrits. Les obligations prévues à l'article 15 resteront en vigueur.

En foi de quoi, les Représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à l'annuelle 10/2/06.... en deux originaux, chacun en langue arabe, italienne et française, tous les textes faisant également foi. En cas de désaccord sur l'interprétation, le texte en langue française prévaudra.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ANTONIO MARTINO Ministre de la Défense POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

> TAIEB/FASSI FIHRI Ministre Délegué pour les Affaires Étrangères